

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, BAIARDI, CANNATA e POLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Sanatoria di infrazioni minori e di irregolarità formali in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. – Nella IX legislatura fu presentata alla Camera la proposta di legge n. 3120, senza che essa, nonostante la disponibilità della VI Commissione (sia per il fine che si prefiggeva che per la presenza di analoghe iniziative legislative da parte degli altri gruppi), fosse approvata, anche a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Rimanendo tuttora valide le ragioni a suo tempo esposte, si vuole ricordare che la prima parte del 1985 è stata caratterizzata da un continuo rincorrersi di norme, a volte confuse, di adempimenti introdotti da poco tempo e di disposizioni amministrative dell'ultima ora.

Nel giro di pochi mesi abbiamo avuto la legge «Visentini-ter» che ha apportato profonde modifiche nei comportamenti e negli

obblighi dei contribuenti; infatti:

a) la scelta tra la contabilità ordinaria e quella semplificata, da farsi con un semplice segno sulla dichiarazione annuale IVA, è stato un fatto impegnativo e traumatico per tanti contribuenti: c'è stato chi ha approntato la contabilità ordinaria pur avendo omesso di indicarlo e chi è rimasto con la contabilità semplificata pur avendo indicato di scegliere quella ordinaria;

b) la tabella A della legge «Visentini-ter» è molto sintetica e tanti contribuenti hanno liquidato e pagato l'IVA con indici di forfettizzazione errati, e ciò anche per l'assenza di tempestivi chiarimenti ministeriali adeguati;

c) i tanti e vari adempimenti contabili sono stati effettuati con enormi difficoltà

perchè i tribunali rifiutavano la vidimazione dei registri e perchè tali nuovi obblighi venivano imposti a contribuenti che non avevano alcuna dimestichezza con le contabilità complesse e le istruzioni ministeriali: quelle poche emanate, venivano diramate con rilevanti ritardi;

d) le stesse dichiarazioni annuali, IVA e dei redditi, sono state predisposte in piena confusione ed incertezza; per l'IVA si è avuta una proroga, mentre per le altre non c'è stato slittamento alcuno.

Tenuto conto di tutto ciò, i proponenti ritengono opportuna e necessaria una sanatoria per le irregolarità formali e per le infrazioni minori commesse entro il primo periodo di applicazione e cioè fino al 30 giugno 1985.

Infatti, l'articolo 1 è relativo a tutte quelle liquidazioni dell'IVA effettuate dai soggetti forfettizzati con l'applicazione della tabella A allegata al decreto-legge n. 853 del 1984. Ci sono contribuenti che per difficoltà obiettive (la loro attività non consente un'immediata individuazione del numero della tabella e quindi del coefficiente d'abbattimento) hanno sbagliato, in più o in meno, la liquidazione e il versamento dell'IVA. Con le disposizioni di questo articolo si considerano regolari le liquidazioni e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 1985. I recuperi o correzioni d'imposta

saranno effettuati in sede di dichiarazione annuale.

L'articolo 2 è relativo all'opzione. L'opzione per la contabilità ordinaria doveva essere esercitata apponendo un semplice segnetto su un quadratino della dichiarazione IVA. C'è chi non ha segnato il quadratino e, con il 1° gennaio 1985, ha predisposto la contabilità ordinaria e chi, invece, credendo che con tale segnatura scegliesse la forfettizzazione, ha provveduto a liquidare l'IVA periodica con il regime forfetario e ha continuato a tenere la contabilità semplificata. Con questo articolo vengono sanate tali «anomalie», considerando regolari le situazioni reali ed effettive.

L'articolo 3 proroga di trenta giorni i termini per la vidimazione dei registri, per la redazione della situazione patrimoniale e per le registrazioni. Vengono così sanate talune irregolarità formali commesse per mancanza di tempo e di istruzioni.

Con l'articolo 4 si considerano valide le dichiarazioni dei redditi (delle persone fisiche e delle società di persone e assimilati - 740 e 750) presentate entro il 30 giugno 1985. Vanno applicati, però, gli interessi per il tardivo versamento per le dichiarazioni presentate fra il 1° e il 30 giugno 1985.

L'articolo 5 sottolinea l'entrata in vigore delle norme contenute nella presente proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Limitatamente al primo semestre 1985, ai contribuenti che abbiano commesso errori nelle liquidazioni periodiche e nei relativi versamenti previsti negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della tabella A allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non si applica alcuna sanzione, nè penale, nè amministrativa.

Art. 2.

1. L'opzione prevista dall'articolo 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata se il contribuente tenga le scritture contabili previste nel comma 23 dello stesso articolo e s'intende non esercitata se il contribuente abbia determinato l'imposta sul valore aggiunto, nelle liquidazioni effettuate entro il 30 giugno 1985, secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 6 del medesimo articolo 2.

Art. 3.

1. I termini previsti negli ultimi due periodi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 4.

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i redditi posseduti nell'anno 1984, presentate entro il 30 giugno

1985, dagli esercenti imprese commerciali, arti e professioni, indicati rispettivamente nei commi 1 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono considerate valide.

2. Per i versamenti effettuati tra il 1° e il 30 giugno 1985 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.